

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, mediante 1 pozzo in Comune di Salussola, assentita alla "Società Agricola Simoncelli Cugini S.s" con D.D n° 170 del 17.02.2017. PRATICA PROVINCIALE n° SALUSSOLA4.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 170 del 17.02.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DETERMINA  
(omissis)

di identificare come Concessionario la Società Agricola Simoncelli Cugini s.s. (C.F./ p. i.v.a 01841850025) - con sede legale in Cascina Marcellengo - 13855 Salussola;

di approvare il disciplinare di concessione, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (come definito in premessa) e sottoscritto il 14.12.2016 dal legale rappresentante del Concessionario: Sig. Simoncelli Edoardo, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, la concessione per poter derivare litri al secondo massimi 1 ed un volume massimo annuo di metri cubi 900 - cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,029 d'acqua pubblica, mediante un pozzo da acquifero profondo, in Comune di Salussola, località "Cascina Vegia", ad uso Agricolo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis);

Il Dirigente  
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.721 di Rep. del 14 dicembre 2016

ART. – 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 30 aprile 1996 n° 22, e pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di Acquifero freatico e previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico, che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti idriche, oggi indicate come qualitativamente e quantitativamente insufficienti.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento dell'acquifero interessato. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento dell'acquifero l'Amministrazione, si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;  
comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dello stato di qualità del corpo idrico nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato di qualità del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (omissis).

Il Responsabile del Servizio  
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
Dr. Graziano STEVANIN